Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 8 aprile 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1976, n. **1045.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « G. Sanvenero Rosselli », in Milano.

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « G. Sanvenero Rosselli », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1977
Registro n. 40 *Istruzione, foglio n.* 309

LEGGE 23 marzo 1977, n. **101.**

Subingresso della provincia autonoma di Trento all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni destinati alla realizzazione di un centro di cure e soggiorno per mutilati e invalidi del lavoro nel comune di Rovereto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con l'entrata in vigore della presente legge la provincia autonoma di Trento subentra all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro nella titolarità dei rapporti giuridici con il comune di Rovereto (Trento) e con qualsiasi altro soggetto relativi agli immobili, costruzioni, infrastrutture, pertinenze e beni mobili destinati alla realizzazione nel territorio di detto comune di un centro di soggiorno e cura per mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 2.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è tenuta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire ogni scrittura, documentazione o notizia relativa ai beni ed ai rapporti giuridici di cui all'articolo precedente anche al fine della determinazione di un rimborso che sarà fissato nel suo ammontare, in via di equità, con legge della provincia autonoma di Trento. A tal fine dovrà tenersi conto dei contributi pubblici già ricevuti dall'ANMIL, della loro rivalutazione, del deprezzamento degli edifici a causa dell'abbandono protrattosi nel tempo, e degli oneri occorrenti per la loro attivazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 7 aprile 1977, n. **102.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, sono soppresse le parole: « anche per conseguire una equa ripartizione dei relativi oneri »; e le parole: « alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini, » sono sostituite dalle altre: « alle imprese manifatturiere ed estrattive »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977 »;

il quarto e il quinto comma sono soppressi.

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« Alle minori entrate delle gestioni assicurative derivanti dall'applicazione del precedente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma del precedente articolo in via anticipata e nella misura che il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6.

Al relativo conguaglio si procederà sulla base di prospetti dimostrativi convalidati dagli organi deliberanti e dal collegio sindacale delle gestioni assicurative interessate ».

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

all'inizio, è inserito il seguente comma:

« A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito di cui all'articolo 1 può essere ridotta, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione ad un più favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quello della sua emanazione. »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« All'onere a carico del bilancio dello Stato derivante dalla applicazione del presente decreto per il periodo 1° luglio 1977-31 gennaio 1978 si provvederà mediante utilizzo delle maggiori entrate che risulteranno da un successivo apposito provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977».

All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1/*c*, 1/*d* ed 1/*e*, della predetta tabella *B* per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi, e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 135 a lire 510, da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 1.700 al quintale ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.

L'imposta è dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro.

Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.

Per il gas ottenuto nelle officine del gas di città, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato ».

All'articolo 12:

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Per le cessioni e importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento »;

alla fine, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli aumenti di aliquote previsti nei commi primo e terzo non si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Al n. 16 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola "500" è sostituita con la parola "350" ».

Art. 2.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione della legge 21 febbraio 1977, n. 36, e regolarmente assoggettati al bollo, possono essere presentati agli uffici del registro per l'integrazione di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, come modificato dalla predetta legge di conversione, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi suddetti, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 3.

Gli aumenti di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine derivanti dalle modificazioni apportate all'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, con la presente legge hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le giacenze dei prodotti assoggettati ai predetti aumenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15.

Art. 4.

Nella tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, il punto 2) della lettera *F*) è sostituito dal seguente:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli im-

pianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane ».

Nella colonna « aliquota per quintale lire » in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra « 1.800 ».

Nella tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, alla lettera *D*), la lettera *c*) del punto 1) è sostituita dalla seguente:

« *c*) per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonché le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera *b*) ».

Art. 5.

Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, modificato con la presente legge di conversione ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1977, n. 103.

Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, alla sistemazione dei relativi rapporti giuridici ed al trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI ed all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, anche ai fini del loro risanamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM è soppresso.

Le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nell'Ente sono assegnate in gestione fiduciaria all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e all'Ente nazionale idrocarburi - ENI mediante girata per procura a norma e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, secondo le indicazioni della tabella allegato *A*.

Art. 2.

Le partecipazioni azionarie di cui all'articolo precedente sono collocate dall'IRI e dall'ENI in speciali gestioni prive di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separate.

Entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data del presente decreto i due Enti provvedono:

1) alla individuazione delle società o degli stabilimenti che, per qualsiasi motivo, non siano suscettibili di economica gestione ed alla predisposizione del relativo piano di liquidazione;

2) alla individuazione delle società risanabili, anche mediante riconversione, ed alla predisposizione del relativo piano di risanamento;

3) alla individuazione delle società per le quali è conveniente, attese le finalità proprie del sistema a partecipazione statale, promuovere la cessione a privati o ad altro ente di gestione;

4) alla individuazione delle società o degli stabilimenti suscettibili di gestione economicamente equilibrata.

Cessate le gestioni speciali secondo la previsione del successivo art. 5, l'ENI provvede alla costituzione di una società fiduciaria per la coordinata gestione delle imprese del settore minerario-metallurgico, alla quale si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 marzo 1973, n. 69.

Art. 3.

Nello stesso termine di cui all'articolo precedente i due Enti sottopongono al Ministro per le partecipazioni statali un compiuto programma — articolato per settore e con evidenziazione delle sue motivazioni di ordine tecnico industriale, dei costi e della incidenza sull'occupazione — che preveda la liquidazione, entro il termine massimo di sei mesi, delle imprese o stabilimenti di cui all'art. 2, comma secondo, n. 1), e la realizzazione, entro il termine massimo di tre anni, dei piani di cui allo stesso comma, n. 2).

Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone entro un mese il programma di cui al comma precedente alle competenti commissioni parlamentari ed al CIPE e promuove i conseguenti provvedimenti finanziari.

Entro il 31 dicembre 1977 ed entro il mese di dicembre dei due anni successivi il Ministro riferisce alle predette commissioni sullo stato di realizzazione del programma.

Art. 4.

Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo all'EGAM nonchè gli atti di cui all'art. 1, comma secondo, sono affidati ad un comitato di tre membri designati, uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per le partecipazioni statali e gli altri due, rispettivamente, dall'IRI e dall'ENI.

Alle sedute del comitato assistono un magistrato designato dal Presidente della Corte dei conti e un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designato dal Ministro per il tesoro.

Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza e gli atti sono sottoscritti dal presidente e da almeno uno dei membri.

Il comitato provvede, in particolare, alla immediata liquidazione della Società italiana miniere - Italminiere S.p.a., della Simates S.p.a., della SIAS S.p.a. e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali - ISAI S.p.a., il personale delle quali è utilizzato nelle società di cui all'art. 1 in modo da salvaguardarne l'efficienza tecnica ed il coordinamento settoriale.

Art. 5.

Il comitato dura in carica un anno ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le partecipazioni statali.

Scaduto il termine suindicato il comitato provvede ad assegnare all'IRI e all'ENI la proprietà delle partecipazioni azionarie da loro gestite fiduciariamente.

Da tale momento i predetti Enti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'EGAM e non ancora definiti secondo le determinazioni adottate dal comitato sulla base di un criterio di proporzionalità all'ammontare delle partecipazioni assegnate a ciascuno dei due Enti. Cessano contestualmente le gestioni speciali di cui all'art. 2.

Di tutte le operazioni e del loro risultato finale il comitato presenta al Ministero delle partecipazioni statali apposito rendiconto insieme ad una dettagliata relazione sulla gestione effettuata.

Art. 6.

Il personale in servizio presso l'EGAM alla data del presente decreto è trasferito, con salvezza dello stato giuridico e del trattamento economico acquisito presso l'Ente soppresso, all'IRI o all'ENI, ovvero a società del primo o del secondo gruppo.

Il comitato, presa visione delle domande proposte dagli interessati, determina i contingenti del personale trasferito e la sua destinazione.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per provvedere ad urgenti ed inderogabili necessità delle società di cui al secondo comma del precedente art. 1 e del soppresso EGAM.

La somma di cui sopra è iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1977.

E' altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982, per provvedere alla copertura delle perdite del gruppo EGAM ed alla ricapitalizzazione delle società già affidate in gestione fiduciaria.

Su proposta del comitato di cui all'art. 4 il Ministro per le partecipazioni statali provvede con propri decreti ad assegnare le somme occorrenti per le finalità di cui al primo ed al terzo comma.

Art. 8.

Per la copertura dell'onere di lire 150 miliardi di cui al primo comma del precedente art. 7, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1977, operazioni di ricorso al mercato finanziario — a valere sulle autorizzazioni stabilite per il medesimo anno finanziario dal provvedimento relativo al coordinamento della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione ed allo sviluppo del settore — nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge e di statuti, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sulle predette autorizzazioni stabilite nel provvedimento relativo al coordinamento della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione ed allo sviluppo del settore, una ulteriore quota di 350 miliardi — da ripartirsi nel quinquennio 1978-82 in ragione di 70 miliardi annui — è riservata alle esigenze di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 38

TABELLA ALLEGATO *A*

I. — PARTECIPAZIONI EGAM TRASFERITE ALL'IRI

Settore siderurgico

1) Acciaierie del Tirreno - S.p.a. - Messina;
2) Acciaierie di Modena - S.p.a. - Modena;
3) Breda siderurgica - S.p.a. - Milano;
4) Indusnova - S.p.a. - Modena;
5) Metalsud - S.p.a. - Roma;
6) Nazionale Cogne - S.p.a. - Torino;

7) Nuova utensileria italiana - S.p.a. - Genova Pra;
8) Pantox - S.p.a. - Verrès (Aosta);
9) Promedo Italia - S.p.a. - Milano;
10) Promedo sud - S.p.a. - Fuorni (Salerno);
11) Rivoira - S.p.a. - Torino;
12) SIAS - Società italiana acciai speciali - S.p.a. - Milano (via Melchiorre Gioia, 8);
13) Società azionaria derivati acciai - SADEA - S.p.a. - Verres (Aosta);
14) Società bulloneria europea - S.B.E. - S.p.a. - Monfalcone (Gorizia);
15) Società industrie siderurgiche meccaniche e affini - SISMA - S.p.a. - Milano;
16) Società meridionale acciai speciali - S.p.a. - Napoli;
17) Tecnocogne - S.p.a. - Avellino.

Settore servizi e varie

1) Ce.Ri.Met. - S.p.a. - Centro ricerche metallurgiche - Torino;
2) Cintia - S.p.a. - Roma.

II. — PARTECIPAZIONI EGAM TRASFERITE ALL'ENI

Settore minerario-metallurgico

1) Ammi - S.p.a. - Roma;
2) Ammi abrasivi - S.p.a. - Scurelle Valsugana (Trento);
3) Ammi bario - S.p.a. - Calolziocorte (Bergamo);
4) Ammi sarda - S.p.a. - Cagliari;
5) Carbosulcis - S.p.a. - Cagliari;
6) Cokitalia società anonima p.a. - Milano;
7) Comenin italiana - S.p.a. - Roma;
8) Compagnia sarda alluminio - COMSAL - S.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
9) Cuprifera sarda - S.p.a. - Cagliari;
10) F.I.A.S.A. - Fabbrica italiana abrasivi sintetici ed affini S.p.a. - Domodossola (Novara);
11) G. Foschi & C. - S.p.a. - Villanova di Castenaso (Bologna);
12) Industria marmi e graniti - S.p.a. - IMEG - Massarosa (Lucca);
13) Industrie minerarie meridionali - S.p.a. - Napoli;
14) Mineraria alpi orientali - S.p.a. - Trieste;
15) Nuova Arredotecnica - S.p.a. - Campoformido (Udine);
16) Nuova Fornicoke - S.p.a. - Savona;
17) Ri.Min - S.p.a. - Società per la ricerca mineraria e la valorizzazione delle risorse del sottosuolo - Roma;
18) Società lavorazione minerali e derivati (Solmine) - S.p.a. - Milano;
19) Società mercurifera Monte Amiata - S.p.a. - Abbadia San Salvatore (Siena);
20) Società mineraria dell'Argentario - S.p.a. - Monte Argentario (Grosseto);
21) Società metallurgica siciliana - S.p.a. - Gela (Caltanissetta);
22) SOGERSA - Società ricerca gestione ristrutturazione miniere sarde - S.p.a. - Iglesias (Cagliari);
23) Vetrocoke Cokapuania - S.p.a. - Venezia (Porto Marghera).

Settore meccanotessile

1) Cogne macchine tessili - Cognetex - S.p.a. - Imola (Bologna);
2) Cosimates - Commerciale Simates - S.p.a. - Milano;
3) Macchine tessili circolari - MATEC - S.p.a. - Scandicci (Firenze);
4) Nuova San Giorgio - S.p.a. - Genova-Sestri;
5) Officine Savio - S.p.a. - Pordenone;
6) Tematex - S.p.a. - Imola (Bologna).

Settore servizi e varie

1) Azienda italiana di investimenti immobiliari rustici e urbani - S.p.a. - AIDIRU - Roma;
2) Mineraria Senna - S.p.a. - Roma;
3) Samaveda - S.p.a. - Roma;
4) Società italiana per il commercio estero per azioni - S.I.C.E.A. - Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. **104**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Fino alla prima attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, col prossimo censimento generale della popolazione:

a) la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano viene resa e sottoscritta dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per tale dichiarazione si applicano i commi primo e quarto dell'art. 18 del citato decreto n. 752;

b) le prove di esame di cui all'art. 20 del citato decreto n. 752 sono sostenute nella lingua del gruppo al quale il candidato appartiene ai sensi del punto precedente;

c) il candidato appartenente al gruppo ladino può sostenere le prove d'esame di cui all'art. 20 del citato decreto n. 752 sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo la indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione e la conoscenza della lingua ladina viene accertata con un colloquio da una commissione composta da due membri appartenenti al gruppo ladino nominati d'intesa con la provincia con decreto del commissario del Governo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile **1977**
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. **36**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito il comune di Licata in provincia di Agrigento il 25 ottobre 1976 e alcuni comuni della provincia di Trapani il 5 novembre 1976.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il comune di Licata in provincia di Agrigento il 25 ottobre 1976 ed i comuni di Buseto Palizzolo; Castellammare del Golfo limitatamente alle frazioni di Balata di Baida e di Balata di Inici; Custonaci; Erice limitatamente alle frazioni di Ballata, Casa Santa, Napola, Pizzolungo, San Giuliano, Trentapiedi; Marsala limitatamente alla frazione di S. Leonardo Birgi; Paceco; San Vito Lo Capo limitatamente alla frazione di Castelluzzo; Trapani; Valderice limitatamente alle frazioni di Bonagia, Crocci e Lentina nella provincia di Trapani il 5 novembre 1976 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito il comune di Licata in provincia di Agrigento il 25 ottobre 1976 ed i comuni di Buseto Palizzolo; Castellammare del Golfo limitatamente alle frazioni di Balata di Baida e di Balata di Inici; Custonaci; Erice limitatamente alle frazioni di Ballata, Casa Santa, Napola, Pizzolungo, San Giuliano, Trentapiedi; Marsala limitatamente alla frazione di San Leonardo Birgi; Paceco; San Vito Lo Capo limitatamente alla frazione di Castelluzzo; Trapani; Valderice limitatamente alle frazioni di Bonagia, Crocci e Lentina nella provincia di Trapani il 5 novembre 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1977
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 87

(3566)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1977.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che i giorni 29 e 30 settembre ed il 30 ottobre 1976 hanno colpito alcuni comuni della provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Cairate, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Castiglione Olona, Cittiglio, Fagnano Olona, Gallarate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Laveno Mombello, Lozza, Luino, Malnate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Saronno, Solbiate Olona, Varese della provincia di Varese nei giorni 29 e 30 settembre nonché il giorno 30 ottobre 1976 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione della esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito i comuni di Cairate, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Castiglione Olona, Cittiglio, Fagnano Olona, Gallarate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Laveno Mombello, Lozza, Luino, Malnate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Saronno, Solbiate Olona, Varese della provincia di Varese nei giorni 29 e 30 settembre nonché il giorno 30 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1977
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 88

(3565)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metabiogeno » della ditta Farmaceutici Li.Ca.Ri., in Cesano Maderno. (Decreto di revoca n. 4865/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 agosto 1962, col quale venne registrata al n. 12900 la specialità medicinale denominata « Metabiogeno » flacone da g 200 sciroppo, a nome della ditta Farmaceutici Li.Ca.Ri., con sede in Cesano Maderno (Milano), corso Libertà, 33, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Aghipharma, con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metabiogeno » flacone da g 200 sciroppo, registrata al n. 12900 in data 25 agosto 1962, a nome della ditta Farmaceutici Li.Ca.Ri., con sede in Cesano Maderno (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2956)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adispnoial Paolini » della ditta Prodotti specializzati Paolini, in Roma. (Decreto di revoca n. 4862/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 ottobre 1950 e 16 febbraio 1954, coi quali venne registrata al n. 4014 la specialità medicinale denominata « Adispnoial Paolini » flacone g 175 e flacone g 200 di sciroppo, a nome della ditta Prodotti specializzati Paolini, con sede in Roma, via Corvisieri, 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Adispnoial Paolini » flacone g 175 e flacone g 200 di sciroppo, registrata al n. 4014 in data 10 ottobre 1950 a nome della ditta Prodotti specializzati Paolini, con sede in Roma, via Corvisieri, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2957)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Opocitocalcio » della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4836/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 dicembre 1953 e 10 settembre 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 8438, 8438/*A* e 8438/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Opocitocalcio » flacone da 100 g uso orale, e le relative categorie 5 fiale × 10 cc e 10 fiale × 5 cc, a nome della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, con sede in Napoli, via S. Caterina da Siena, 30, ora traversa Tavernola a via Argine, 11, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4156/R del 5 ottobre 1968, con il quale è stata revocata d'ufficio la categoria 10 fiale × 5 cc, della specialità medicinale suddetta;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Opocitocalcio » flacone da 100 g uso orale e della relativa categoria 5 fiale × 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 8438 e 8438/*A*, in data 4 dicembre 1953 e 10 settembre 1957, a nome della ditta Laboratorio farmacologico meridionale, con sede in Napoli, traversa Tavernola a via Argine, n. 11.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2978)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Teoservitoral » della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, in Marino. (Decreto di revoca n. 4860/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 luglio 1960, con il quale venne registrata al n. 10331 la specialità medicinale denominata « Teoservitoral » (30 compresse), a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, con sede in Marino (Roma), prodotta nell'officina ditta Istituto fitoterapico italiano, con sede in Pisa, via Volturno, 38;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Teoservitoral » (30 compresse), registrata al n. 10331 in data 19 luglio 1960 a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, con sede in Marino (Roma).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2958)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cycotin » della ditta Reed-Carnrick di Yersey City (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta C.I.E.S., in Milano. (Decreto di revoca n. 4855/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS in data 23 marzo 1955, con il quale venne registrata al n. 9851 la specialità medicinale denominata « Cycotin » nelle confezioni da 100 e 500 compresse, a nome della ditta Reed-Carnrick di Jersey City (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta C.I.E.S., con sede in Milano, via Donizetti, 36, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cycotin » nelle confezioni 100 e 500 compresse, registrata al n. 9851, in data 23 marzo 1955 a nome della ditta Reed-Carnrick di Jersey City (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta C.I.E.S., con sede in Milano, via Donizetti, 36.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2959)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Salutaris » della ditta Farmaceutici Proterme S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4838/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 18 dicembre 1957, con il quale venne registrata al n. 13316 la specialità medicinale denominata « Salutaris », vasetto da gr 35 di pomata, a nome della ditta Farmaceutici Proterme S.r.l., con sede in Milano, via Rastrelli, 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Istituto chimico internazionale dott. P. Rivalta, con sede in Milano, corso Magenta, 10;

Considerato che all'officina della ditta dott. P. Rivalta di Milano, è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui

trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Salutaris », vasetto da gr 35 di pomata, registrata al n. 13316, in data 18 dicembre 1957, a nome della ditta Farmaceutici Proterme S.r.l., con sede in Milano, via Rastrelli, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2976)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1976 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta);

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 13 marzo 1976 e 2 agosto 1976, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Banca;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, viene prorogata di sei mesi la procedura di gestione straordinaria disposta per la Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), con proprio decreto del 10 marzo 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni di merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto l'accordo CEE-India sul commercio dei prodotti tessili, entrato in vigore il 1° dicembre 1975;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle camicie da uomo e ragazzo in cotone delle v.d. 61.03 codice 150 e delle camicie da donna, ragazza e bambini in cotone, di fabbricazione artigianale, delle v.d. 61.02 -820, originarie dell'India, è assoggettata al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto, il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nelle pagine 56 e 57 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato come indicato nella pagina allegata al presente decreto, che sostituisce la precedente.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti in provenienza dai Paesi CEE in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica previsto dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 marzo 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Voce Doganale o Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*) 61.02	(*Segue*) B. altri:					
	b. indumenti speciali da sport:					
	1. di fibre tessili sintetiche:					
310	*aa. costumi da bagno*					A
320	*bb. altri*					A
	2. di cotone:					
340	*aa. costumi da bagno*				A (11)	A (2)
350	*bb. altri*				A (11)	A (2)
	3. di altre materie tessili:					
370	*aa. costumi da bagno*					A
380	*bb. altri*					A
	c. altri:					
	1. cappotti, soprabiti, mantelli, giacche e simili:					
410	*aa. di lana o di peli fini*			A (4) (8)	A (12)	A (10)
430	*bb. di fibre sintetiche*			A (4) (8)	A (12)	A (10)
450	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (4) (8)	A (12)	A (10)
470	*dd. di cotone*			A (4) (8)	A	A (2)
490	*ee. di altre materie tessili*			A (4) (8)	A (13)	A (10)
	2. vestiti a giacca:					
510	*aa. di lana, di peli fini*			A (1)		A
530	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		A
550	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1)		A
570	*dd. di cotone*			A (1)	A (11)	A (2)
590	*ee. di altre materie tessili*			A (1)		A
	3. altri vestiti:					
610	*aa. di seta, di borra di seta e di cascami di borra di seta*					A
630	*bb. di lana o di peli fini*			A (9)		A
650	*cc. di fibre tessili sintetiche*			A (9)		A
660	*dd. di fibre tessili artificiali*			A (9)		A
670	*ee. di cotone*			A (9)	A (11)	A (2)
690	*ff. di altre materie tessili*			A (9)		A
	4. gonne:					
710	*aa. di lana o di peli fini*			A (9)		A
730	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (9)		A
750	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (9)		A
770	*dd. di cotone*			A (9)	A (11)	A (2)
790	*ee. di altre materie tessili*			A (9)		A
	5. camicette e bluse:					
810	*aa. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*			A (1) (5)		A
830	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (5)		A
850	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1) (5)		A
870	*dd. di cotone*			A (1) (*a*)	A (11)	A (2)
890	*ee. di altre materie tessili*			A (1) (5)		A
	6. non nominati:					
910	*aa. di lana o di peli fini*			A (1) (6)	A (14)	A
930	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (6)	A (14)	A
950	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1) (6)	A (14)	A
	dd. di cotone:					
960	*α. di tessuti ricci del tipo spugna*			A (1) (6)	A (15)	A (2)
980	*β. altri*			A (1) (6)	A (15)	A (2)
990	*ee. di altre materie tessili*			A (1) (6)		A

(*a*) = (1) (3) (5).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Regime sospeso.
(3) Soltanto origine India.
(4) Limitatamente agli impermeabili del tipo soprabito originari della Corea del Sud e di Hong Kong.
(5) Soltanto origine Corea del Sud e Hong Kong.
(6) Limitatamente ai calzoni, calzoncini e simili, escluse le gonne pantalone, originari della Corea del Sud, Hong Kong, Macao e Singapore ed esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari di Singapore.
(7) Soltanto origine Macao e Singapore.
(8) Limitatamente alle giacche e cappotti originari di Hong Kong.
(9) Soltanto origine Hong Kong.
(10) Regime sospeso limitatamente agli impermeabili del tipo soprabito.
(11) Regime sospeso: soltanto origine Romania.
(12) Soltanto origine Romania.
(13) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino, seta e ramiè.
(14) Soltanto origine Romania: limitatamente a calzoni, calzoncini e simili a partire dal 1° gennaio 1977.
(15) Regime sospeso: soltanto origine Romania limitatamente ai prodotti diversi da calzoni, calzoncini e simili, a partire dal 1° gennaio 1977.

Voce Doganale o Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
61.03	**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:**					
	A. camicie e camicette:					
110	*I. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (2)	A (14)	
150	*II. di cotone*			A (c)	A	
190	*III. di altre materie tessili*			A (1) (2)	A (15)	
	B. altri:					
310	*I. di fibre sintetiche*			A (1) (8)		
350	*II. di cotone*			A (1) (8)	A (16)	
390	*III. di altre materie tessili*			A (1) (8)		
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:					
	A. pigiami e camicie da notte			A (1) (9)		
110	*I. di fibre tessili sintetiche*					
150	*II. di cotone*				A (16)	
190	*III. di altre materie tessili*					
	B. altre			A (1) (7)		
910	*I. di fibre tessili sintetiche*					
950	*II. di cotone*				A (16)	
990	*III. di altre materie tessili*					
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino:					
200	A. di cotone, di valore superiore a 15 U.C. per kg netto				A (16)	
	B. Altri:					
300	*I. di cotone*			A (9) (10)	A (16)	
910	*II. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*					A
990	*III. di altre materie tessili*					A
62.02	**Biancheria da letto, da tavole, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:**					
	A. tendine:				A	
051	*I. di cotone*					A (3)
054	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
057	*III. di altre materie tessili*					A (4)
	B. altri				A	
	I. biancheria da letto:					
110	*a. di cotone*			A (a)		A (3)
170	*b. di altre materie tessili*			A (9)		A (4)
	II. biancheria da tavola:					
	a. di cotone:					
410	*1. a colori*			A (b)		A (3)
430	*2. stampato*			A (b)		A (3)
470	*3. altro*			A (b)		A (3)
610	*b. di lino*			A (9)		A
650	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	III. biancheria da toletta, da servizio o da cucina:					
	a. di cotone:					
710	*1. riccio del tipo spugna*			A (a)		A (3)
730	*2. altro*			A (a)		A (3)
750	*b. di lino*					A
770	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	IV. tende ed altri manufatti per l'arredamento:					
810	*a. di cotone*			A (10) (13)		A (3)
851	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
855	*c. di altre materie tessili*					A (4)

(a) = (6) (9) (11) (13).
(b) = (6) (9) (12) (13).
(c) = (1) (2) (17).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Malaysia esclusi i prodotti artigianali tessuti nel telaio a mano originari della Malaysia.
(3) Regime sospeso.
(4) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di lino, seta e canapa.
(5) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di seta e canapa.
(6) Soltanto origine Brasile e Macao.
(7) Limitatamente ad altri indumenti per la notte originari di Hong Kong, esclusi quelli per bambini piccoli.
(8) Limitatamamente ai pigiama, camicie da notte ed altri indumenti per la notte originari di Hong Kong.
(9) Soltanto origine Hong Kong.
(10) Soltanto origine Macao.
(11) Soltanto origine Pakistan e India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(12) Soltanto origine India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(13) Soltanto origine Jugoslavia.
(14) Soltanto origine Romania.
(15) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino, seta e ramiè.
(16) Regime sospeso: soltanto origine Romania.
(17) Soltanto origine India.

(3664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Agricoltori frutticoltori Basso Reno - C.A.F. - Basso Reno - Soc. cooperativa a r.l. », in S. Biagio di Argenta.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1977 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Agricoltori frutticoltori Basso Reno - C.A.F. - Basso Reno - Soc. cooperativa a r.l. », in S. Biagio di Argenta (Ferrara), composto dai signori:

Presidente:

Berto dott. Vito.

Membri:

Mulas dott. Carlo;
Frighi cav. Giovanni.

(3340)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di lingua inglese e di diritto internazionale presso la facoltà di scienze politiche della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua inglese;
2) diritto internazionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3576)

Vacanza della cattedra di diritto pubblico dell'economia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di diritto pubblico dell'economia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3583)

Vacanza della cattedra di diritto dell'economia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania è vacante la cattedra di diritto dell'economia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3577)

Vacanza della cattedra di paleografia e diplomatica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di paleografia e diplomatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3578)

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di archeologia e storia dell'arte greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3579)

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3580)

Vacanza della cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3581)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3582)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa (cattedra di zoologia III).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di zoologia III), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3610)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia (insegnamento di lingua e letteratura spagnola).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia è vacante un posto di assistente ordinario (all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3611)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Camporosso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Camporosso (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3150/M)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.781.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3151/M)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3152/M)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977 il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.609.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3174/M)

Autorizzazione al comune di Frassinelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Frassinelle (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3149/M)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.140.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3153/M)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Apiro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3154/M)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 marzo 1977, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3148/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.414.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3155/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.631.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3156/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3157/M)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Scala (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 53.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3158/M)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977, il comune di Santa Marina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.492.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3159/M)

Autorizzazione al comune di Blufi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Blufi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3160/M)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Montelepre (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3161/M)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3162/M)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3163/M)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3164/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni la Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di San Giovanni la Punta (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3165/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Sant'Agata li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3166/M)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3167/M)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3168/M)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3169/M)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3170/M)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 marzo 1977, il comune di Lari (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3171/M)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3172/M)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 marzo 1977, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3173/M)

Autorizzazione al comune di Vicopisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 marzo 1977, il comune di Vicopisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3175/M)

Autorizzazione al comune di Vecchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 marzo 1977, il comune di Vecchiano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3176/M)

Autorizzazione al comune di Buti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 marzo 1977, il comune di Buti (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3177/M)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 marzo 1977, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3178/M)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 marzo 1977, il comune di Peccioli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3179/M)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Ripalta Arpina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3180/M)

Autorizzazione al comune di Sospiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Sospiro (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3181/M)

Autorizzazione al comune di Lazzate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Lazzate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3182/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3183/M)

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Mezzojuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3184/M)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 341.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3185/M)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3186/M)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3187/M)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3188/M)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3189/M)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3190/M)

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3191/M)

Autorizzazione al comune di Altofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Altofonte (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3192/M)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Bisacquino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3193/M)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Maccastorna (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3194/M)

Autorizzazione al comune di Druogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Druogno (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3195/M)

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.422.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3196/M)

Autorizzazione al comune di Pomponesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Pomponesco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3197/M)

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Sermide (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3198/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3199/M)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Corna Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3200/M)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3201/M)

Autorizzazione al comune di Gabbioneta Binanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di Gabbioneta Binanuova (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.768.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3202/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 marzo 1977, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.026.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3203/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 5 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	887,35	887,35	887,30	887,35	887,35	887,33	887,40	887,35	887,35	887,40
Dollaro canadese	840,90	840,90	841 —	840,90	840,85	840,87	840,75	840,90	840,90	840,90
Franco svizzero .	349,14	349,14	349,05	349,14	349,21	349,12	349,22	349,14	349,14	349,15
Corona danese .	147,40	147,40	147,40	147,40	147,38	147,38	147,42	147,40	1 7,40	147,40
Corona norvegese .	166,47	166,47	166,50	166,47	166,45	166,45	166,37	166,47	166,47	166,45
Corona svedese .	202,76	202,76	202,60	202,76	202,70	202,75	202,76	202,76	202,76	202,75
Fiorino olandese .	356,45	356,45	356,60	356,45	356,58	356,40	356,42	356,45	356,45	356,45
Franco belga .	24,249	24,249	24,25	24,249	24,25	24,23	24,248	24,249	24,249	24,25
Franco francese .	178,60	178,60	178,70	178,60	178,65	178,62	178,63	178,60	178,60	178,60
Lira sterlina	1526,15	1526,15	1525,50	1526,15	1525,88	1526,18	1527 —	1526,15	1526,15	1526,15
Marco germanico .	371,45	371,45	371,60	371,45	371,52	371,44	371,50	371,45	371,45	371,45
Scellino austriaco .	52,343	52,343	52,32	52,343	52,35	52,33	52,37	52,343	52,343	52,35
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,93	22,95	22,97	22,92	22,90	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola .	12,902	12,902	12,91	12,902	12,90	22,90	12,9050	12,902	12,902	12,90
Yen giapponese	3,251	3,251	3,26	3,251	3,25	3,25	3,251	3,251	3,251	3,25

Media dei titoli del 5 aprile 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	80,900
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,900
» 5 % (Ricostruzione)	99,675
» 5 % (Riforma fondiaria) .	96,725
» 5 % (Città di Trieste) .	90,725
» 5 % (Beni esteri) .	89,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,375
» 5,50 % » » 1968-83	75,800
» 5,50 % » » 1969-84	74,900
» 6 % » » 1970-85	77,125
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	74,875
» 9 % » » 1975-90	82,850
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	81,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	80,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,675
» poliennali 7 % 1978 .	93,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	80,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,075
» » 9 % 1980 .	87,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1977

Valuta	
Dollaro USA	887,375
Dollaro canadese	840,825
Franco svizzero	349,18
Corona danese	147,41
Corona norvegese	166,42
Corona svedese	202,765
Fiorino olandese	356,435
Franco belga	24,248
Franco francese	178,615
Lira sterlina	1526,575
Marco germanico	371,475
Scellino austriaco	52,356
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,903
Yen giapponese	3,251

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a quattro posti di operaio comune nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1078;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971, registro n. 14 Interno, foglio n. 180, con il quale è stata approvata la tabella concernente le nuove dotazioni organiche delle categorie degli operai delle scuole di polizia;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Considerato che sono state effettuate le coperture dei posti che, per legge, debbono essere riservati a particolari categorie di cittadini;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, con i quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata a bandire concorsi per complessivi quattro posti di operaio comune nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di quattro posti di operaio comune nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro, per il quale l'aspirante concorre;

e) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1572, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento degli ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonché per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) a quarantacinque anni, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 maggio 1974, n. 157, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8), nonché per le categorie ad essi assimilate, e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18) e per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistata la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio, gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 marzo 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (legge 13 maggio 1975, n. 157, art. 4).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti od operai di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1949, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Per difetto dei prescritti requisiti, è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

L'amministrazione accerterà direttamente il possesso del requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso, ai termini del successivo art. 9, nonché il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, redatte su carta bollata, conformemente al modello allegato, dovranno essere fatte pervenire allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio indicato nel precedente comma. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome ed il nome:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che diano, eventualmente, diritto ad elevazioni del limite massimo di età, per l'ammissione al concorso.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, perverranno al Ministero dell'interno oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal terzo comma e quelle mancanti dell'autenticazione della firma.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza e la elencazione dei documenti allegati per gli effetti di cui al successivo art. 7.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda.

Art. 6.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso, da costituirsi ai termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, secondo la composizione ivi prevista per le commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Art. 7.

Il concorso si effettua, a scelta, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

Al fine della valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e dei titoli, gli aspiranti dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso e comunque entro il termine perentorio stabilito per la presentazione di tale domanda, i documenti da essi ritenuti utili per la valutazione stessa. In particolare: le certificazioni concernenti i servizi prestati, alle dipendenze dello Stato di altri enti pubblici, con mansioni specificamente attinenti al servizio cui aspirano; i titoli di studio e di addestramento o specializzazione professionale, rilasciati da istituti od enti abilitati; ogni altro documento ritenuto utile,

dagli aspiranti stessi, al fine della valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e dei titoli, occorrente per la formazione della graduatoria di merito del concorso.

I documenti che saranno presentati al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, dopo il termine stabilito saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso.

I documenti stessi si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti con lettera a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio indicato nel precedente art. 5. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 8.

La commissione esaminatrice predeterminerà, prima delle relative operazioni, i criteri da seguire nella valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e dei titoli dei candidati, in relazione alle esigenze del servizio cui essi aspirano.

Per la valutazione dei requisiti attitudinali e dei titoli, la commissione stabilirà il punteggio complessivo massimo e quello minimo che dovrà essere conseguito dai candidati per essere riconosciuti idonei al posto cui concorrono.

La commissione stessa procederà, poi, alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed attribuendo i punti ad essi spettanti in conformità ai criteri prestabiliti e formerà, quindi, la graduatoria di merito con l'indicazione dei punti complessivi conseguiti da ciascun candidato.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare di preferenze a parità di merito, salvo quelli relativi ai servizi prestati presso il Ministero dell'interno o presso altre amministrazioni statali.

Di tutte le operazioni e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice sarà redatto giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Art. 9.

L'amministrazione sottoporrà i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al lavoro, per lo svolgimento delle mansioni proprie del posto al quale il candidato aspira.

Non competerà alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per l'accertamento della predetta idoneità fisica.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito, relative alla assunzione degli operai permanenti dello Stato.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei alla nomina dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto lettera di invito in tale senso dall'amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato: certificato dell'amministrazione che attesti la categoria di appartenenza;

2) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del presente assegno;

5) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

6) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

7) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo n. 14), rilasciato a nome del marito;

9) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

10) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani dei caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 15) rilasciato a nome del padre o del marito;

11) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

12) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

14) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre, decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

15) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di successione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

16) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45; partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/0.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero

quella di cui alla circolare n. 27200/cm. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, numero 1615/DM/104/OM del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

20) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 10, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 12;

21) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dello Stato: copia dello stato matricolare rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui all'articolo precedente;

22) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) sordomuto: certificato di iscrizione nelle liste dei collocabili, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) certificato attestante il conseguimento della licenza elementare, in originale o in copia autenticata, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza nella nomina ai sensi del precedente art. 10;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziario in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del secondo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del secondo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella contenuta nell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 13.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10 saranno considerati privi di efficacia e comporteranno la decadenza dei relativi benefici. Il termine di spedizione postale a mezzo di raccomandata equivale, comunque, a termine di produzione.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 12 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina. Anche in tali casi il termine di spedizione postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento equivale a termine di produzione.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Ai fini del primo e secondo comma farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

La graduatoria di merito dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata e, qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

La nomina dei vincitori sarà fatta nel rispetto delle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva le graduatorie, l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori, gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

I candidati vincitori ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti e siano stati, quindi, esclusi dalla nomina, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.

Art. 16.

Il direttore della divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 7 Interno, foglio n. 188

ALLEGATO

Modello della domanda
(in bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . . . a . . . .
e residente a . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di quattro posti di operaio comune nelle scuole di polizia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

3) di non avere riportato condanne penali;

4) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .;

5) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

6) di essere in possesso, come titolo di studio, della licenza . . . . conseguita presso la scuola . . . . . in data . . . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma
. . . .

N.B.:

a) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, devono indicare in base a quale titolo previsto dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

b) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

c) Gli aspiranti devono elencare i documenti allegati agli effetti della valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e dei titoli, prevista dall'art. 7 del bando.

(3591)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture foraggere, in Lodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in particolare l'art. 55;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Considerato che il posto di direttore dell'istituto sperimentale per le colture foraggere con sede in Lodi risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (par. 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture foraggere con sede in Lodi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 1500 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un *curriculum*, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie, autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, e a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una sola serie delle pubblicazione insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono; il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

La commissione giudicatrice non potrà in alcun caso tenere conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altre amministrazioni.

S'intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampe o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in nessun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere ed individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato ed un commissario esaminatore.

Art. 6.

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titolo di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titolo di studio, accademici e vari . .	massimo punti	25
attività scientifica e tecnica	» »	25
pubblicazioni scientifiche	» »	50

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per le colture foraggere, indicati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 1500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 1500, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 1500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili o invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1956, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 1500 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 1500.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godono del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 1500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

c) estratto dell'atto di nascita come al n. 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1977
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 319

(3341)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del 29 gennaio-5 febbraio 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 108 Istruzione, foglio n. 333, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1974.

(2912)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a diciotto posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del 29 gennaio-5 febbraio 1976 parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 329, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a diciotto posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1974.

(2911)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali del concorso per l'ammissione di trentacinque allievi all'Accademia di sanità militare interforze per il corso di medicina e chirurgia del servizio sanitario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Difesa, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di ottantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui trentacinque posti per i corsi di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1976, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1976, con il quale il prof. De Florio Francesco è stato sostituito dalla prof.ssa Sideri Lucia nell'incarico di membro della predetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1976, con il quale il dott. Pitti Giuseppe è stato sostituito dal dott. Peluso Fulvio nell'incarico di segretario della commissione di cui trattasi;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di ventinove allievi al primo anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 20 maggio 1976, citato nelle premesse:

1. Ballarini Corrado (nato l'8 giugno 1958) punti 27,55
2. Cannavicci Marco (nato il 23 novembre 1957) » 27,35
3. Tronci Paolo (nato il 29 giugno 1957) » 27,35
4. Guttadauro Giuseppe (nato il 15 settembre 1955) » 26,00
5. Pierazzoli Francesco (nato il 12 agosto 1957) » 25,80
6. Bono Paolo Sebastiano (nato il 20 gennaio 1958) » 25,30
7. Granatiero Marco (nato il 23 aprile 1957) » 25,00
8. Marino Luigi (nato il 30 aprile 1957) » 24,66
9. Cerasuolo Giuseppe (nato il 24 ottobre 1957) » 24,60
10. Gambardella Massimo (nato il 2 marzo 1958) » 24,50
11. Liccardo Marco (nato il 13 ottobre 1957) » 24,50
12. Lovo Roberto (nato il 5 luglio 1957) » 24,50
13. Piga Salvatore (nato il 6 settembre 1957) » 24,50
14. Retico Franco (nato il 17 novembre 1958) » 24,50
15. Cristofaro Amedeo (nato il 30 novembre 1957) » 24,35
16. De Simone Matteo (nato il 19 maggio 1956) » 24,35
17. Ficuciello Roberto (nato l'11 giugno 1958) » 24,35
18. Palazzo Domenico (nato il 5 settembre 1957) » 24,25
19. Esperti Francesco Camillo (nato il 7 settembre 1957) » 24,15
20. Martini Tito (nato il 26 aprile 1957) » 24,15
21. Berruti Emilio (nato il 10 dicembre 1957) » 24,05
22. Sarlo Francesco (nato il 7 marzo 1958) » 24,05
23. Caiazzo Mauro (nato il 12 maggio 1958) » 24,00
24. Postiglione Mario (nato il 18 luglio 1958) » 23,80
25. Di Crosta Giuseppe (nato il 16 marzo 1958) » 23,75
26. Civitelli Paolo (nato il 18 luglio 1957) » 23,50
27. Laganà Daniele (nato il 20 settembre 1957) » 23,30
28. Bizzarro Antonio (nato il 5 febbraio 1957) » 23,25
29. Sulpasso Matteo (nato il 31 luglio 1956) » 23,20
30. Agostini Gianpiero (nato il 23 novembre 1957) » 23,10
31. Maresi Maurizio (nato il 14 maggio 1956) » 23,10
32. Santaniello Salvatore (nato il 7 settembre 1956) » 23,10
33. D'Alleva Gianni (nato il 23 giugno 1955) » 23,00
34. Venezia Emanuele (nato il 31 marzo 1958) » 23,00
35. Bernini Carri Enrico (nato il 10 giugno 1958) » 22,85
36. Pesce Orazio (nato il 4 febbraio 1957) » 22,75
37. Carozzi Franco (nato il 27 febbraio 1957) » 22,55
38. Orlando Achille (nato il 7 gennaio 1958) » 22,50
39. Bratto Massimo (nato il 28 dicembre 1957) » 22,35
40. Mollica Nicola (nato il 25 aprile 1957) » 22,25
41. D'Ambrosio Vincenzo (nato il 25 ottobre 1957) » 22,00
42. Fanara Angelo (nato il 28 novembre 1956) » 22,00
43. Iannazzo Arturo (nato il 22 dicembre 1957) punti 22,00
44. Blandino Antonino (nato l'8 agosto 1957) » 21,50
45. D'Epiro Donato (nato il 30 settembre 1957) » 21,50
46. Marinelli Marzio (nato il 19 giugno 1957) » 21,50
47. Macchia Fabrizio (nato il 24 giugno 1956) » 21,35
48. Cucchiara Paolo (nato il 7 dicembre 1957) » 21,00
49. Graziano Antonio (nato il 5 febbraio 1957) » 21,00
50. Latella Demetrio (nato il 14 marzo 1957) » 20,80
51. Marchi Fabio (nato il 19 marzo 1957) » 20,60
52. Tonietti Walter (nato il 24 maggio 1958) » 20,50
53. de Toma Tommaso (nato il 16 febbraio 1958) » 20,50
54. De Marco Matteo (nato il 22 marzo 1957) » 19,50
55. Dematteis Maurizio (nato il 5 marzo 1956) » 18,55
56. Borgioli Gianluca (nato il 20 giugno 1958) » 18,50
57. Orofino Giuseppe (nato il 27 novembre 1957) » 18,50
58. Sciortino Giorgio (nato il 6 giugno 1956) » 18,50
59. Caldarazzo Vito Domenico (nato il 22 giugno 1958) » 18,00
60. Di Giampasquale Luigi (nato il 21 giugno 1956) » 18,00
61. Piccolo Carlo G.C. (nato il 6 luglio 1957) » 18,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) Ballarini Corrado punti 27,55
2) Cannavicci Marco (figlio di invalido di guerra) » 27,35
3) Tronci Paolo » 27,35
4) Guttadauro Giuseppe » 26,00
5) Pierazzoli Francesco » 25,80
6) Bono Paolo Sebastiano » 25,30
7) Granatiero Marco » 25,00
8) Marino Luigi » 24,66
9) Cerasuolo Giuseppe » 24,60
10) Lovo Roberto (nato il 5 luglio 1957) » 24,50
11) Piga Salvatore (nato il 6 settembre 1957) » 24,50
12) Liccardo Marco (nato il 13 ottobre 1957) » 24,50
13) Gambardella Massimo (nato il 2 marzo 1958) » 24,50
14) Retico Franco (nato il 17 novembre 1958) » 24,50
15) De Simone Matteo (nato il 19 maggio 1956) » 24,35
16) Cristofaro Amedeo (nato il 30 novembre 1957) » 24,35
17) Ficuciello Roberto (nato l'11 giugno 1958) » 24,35
18) Palazzo Domenico » 24,25
19) Martini Tito (nato il 26 aprile 1957) » 24,15
20) Esperti Francesco Camillo (nato il 7 settembre 1957) » 24,15
21) Berruti Emilio (figlio di dec. causa serv.) » 24,05
22) Sarlo Francesco » 24,05
23) Caiazzo Mauro » 24,00
24) Postiglione Mario » 23,80
25) Di Crosta Giuseppe » 23,75
26) Civitelli Paolo » 23,50
27) Laganà Daniele » 23,30
28) Bizzarro Antonio » 23,25
29) Sulpasso Matteo » 23,20

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Maresi Maurizio (orfano di cad. per serv.) punti 23,10
2. Santaniello Salvatore (nato il 7 settembre 1956) » 23,10
3. Agostini Gianpiero (nato il 23 novembre 1957) » 23,10
4. D'Alleva Gianni (nato il 23 giugno 1955) » 23,00
5. Venezia Emanuele (nato il 31 marzo 1958) » 23,00
6. Bernini Carri Enrico » 22,85
7. Pesce Orazio » 22,75
8. Carozzi Franco » 22,55
9. Orlando Achille » 22,50
10. Bratto Massimo » 22,35
11. Mollica Nicola » 22,25
12. Fanara Angelo (nato il 28 novembre 1956) » 22,00
13. D'Ambrosio Vincenzo (nato il 25 ottobre 1957) » 22,00
14. Iannazzo Arturo (nato il 22 dicembre 1957) » 22,00
15. Marinelli Marzio (nato il 19 giugno 1957) » 21,50
16. Blandino Antonino (nato l'8 agosto 1957) » 21,50
17. D'Epiro Donato (nato il 30 settembre 1957) » 21,50
18. Macchia Fabrizio » 21,35

19. Cucchiara Paolo (orfano di cad. per serv.) punti 21,00
20. Graziano Antonio . . » 21,00
21. Latella Demetrio . . » 20,80
22. Marchi Fabio . . » 20,60
23. Tonietti Walter . » 20,50
24. de Toma Tommaso . . . . . » 20,00
25. De Marco Matteo . . . . . . » 19,50
26. Dematteis Maurizio . » 18,55
27. Sciortino Giorgio (nato il 6 giugno 1956) . » 18,50
28. Orofino Giuseppe (nato il 27 novembre 1957) » 18,50
29. Borgioli Gianluca (nato il 20 giugno 1958) . » 18,50
30. Di Giampasquale Luigi (nato il 21 giugno 1956) . . » 18,00
31. Piccolo Carlo G.C. (nato il 6 luglio 1957) . » 18,00
32. Caldarazzo Vito Domenico (nato il 22 giugno 1958) . . . . » 18,00

Art. 4.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per l'ammissione di tre allievi al 2° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 20 maggio 1976, citato nelle premesse:

1. Barbera Lucio (nato il 12 novembre 1956) punti 29,33
2. Cardone Claudio (nato il 22 marzo 1957) » 26,33
3. Marchitelli Pietro (nato il 24 settembre 1955) » 26,00
4. Pastorelli Fulvio (nato il 27 marzo 1956) » 25,00
5. Ajolfi Riccardo (nato il 23 aprile 1955) . » 23,50
6. Bilardi Francesco (nato il 14 agosto 1956) » 22,165
7. Zumbo Gaetano (nato l'8 giugno 1957) » 21,665
8. Troiano Giovanni (nato il 22 marzo 1956) » 20,50

Art. 5.

In relazione alla graduatoria predetta e tenuto conto che in base alla facoltà prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 20 maggio 1976, può essere ricoperto il posto risultato vacante nel concorso di cui al successivo art. 7 per l'ammissione di allievi al 3° anno del corso di medicina e chirurgia, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al 2° anno di Accademia, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) Barbera Lucio . punti 29,33
2) Cardone Claudio . » 26,33
3) Marchitelli Pietro . » 26,00
4) Pastorelli Fulvio . . » 25,00

Art. 6.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Ajolfi Riccardo . . . . punti 23,50
2. Bilardi Francesco . . . . . . » 22,165
3. Zumbo Gaetano . . . . . » 21,665
4. Troiano Giovanni . . . . . » 20,50

Art. 7.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per l'ammissione di tre allievi al 3° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze indetto con decreto ministeriale 20 maggio 1976, citato nelle premesse:

1. Bianchi Pieromaria (nato il 12 novembre 1955) . punti 25,00
2. Zito Roberto (nato il 7 aprile 1955) . » 22,58

Art. 8.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al 3° anno di Accademia, i candidati nell'ordine sopra riportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1977
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 326

(2782)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali n. 4-5-6, parte II, dell'ottobre-novembre-dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 270, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1974.

(3128)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova, specializzazione chimica o chimica industriale.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 3 del 15 febbraio 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1976, n. 2330, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova, specializzazione chimica o chimica industriale, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1672.

(3127)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 9 marzo 1977, n. 4758, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1976:

1) Bompietro;
2) Gangi;
3) Termini Imerese.

Termine di scadenza: 31 maggio 1977.

(3001)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

Il veterinario provinciale rende noto che è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1976:

Torino di Sangro-Paglieta (consorziale);

Guardiagrele-Casacanditella-San Martino sulla Marrucina (consorziale);

Schiavi d'Abruzzo-Castigione Messer Marino-Castelguidone (consorziale).

Scadenza ore 12 del 30 giugno 1977. Per informazioni rivolgersi all'ufficio veterinario provinciale di Chieti.

(3304)

SPEDALE CHIRURGICO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(3631)

OSPEDALE « M. G. G. MAGALINI » DI VILLAFRANCA DI VERONA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(3658)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(3659)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(3630)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(3634)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso a due posti di assistente della divisione di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di geriatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(3660)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(3661)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di assistente trasfusore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente trasfusore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(3632)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica;

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(3635)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3625)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di guardia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(3626)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(3637)

OSPEDALE DI CIRCOLO «C. CANTU'» DI ABBIATEGRASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(3657)

OSPEDALE CIVILE «T. EVOLI» DI MELITO PORTO SALVO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

due posti di assistente cardiologo;

due posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente medico;

un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(3638)

OSPEDALE CIVILE «M. SARCONE» DI TERLIZZI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente della sezione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

(3639)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso, accettazione ed astanteria;

un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(3627)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona.

(3628)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(3629)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(3633)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di pneumotisiologia;

due posti di aiuto della divisione medica aspecifici (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(3636)

OSPEDALE CIVILE « MONTECCHI » DI SUZZARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Suzzara (Mantova).

(3624)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770960)